

**Integrazione dell'Intesa tra
il Governo della Repubblica italiana
e la Tavola valdese
in attuazione dell'articolo 8, comma terzo,
della Costituzione (1993)**

NOTA

La Camera dei Deputati, licenziando il testo della nuova normativa che regolava i rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica in materia finanziaria a seguito della revisione del Concordato, approvava un ordine del giorno che prevedeva la possibilità di estendere i criteri informatori di detta normativa alle altre confessioni religiose, in un'ottica paritaria che consentisse però gli adattamenti del caso.

Conseguentemente si aprì nelle chiese valdesi e metodiste il dibattito sull'opportunità o meno di aderire al sistema che si veniva delineando (cioè la deducibilità fiscale dei contributi alla chiesa e la percezione di una quota del gettito IRPEF dello Stato, sulla base delle scelte dei contribuenti), sostenendosi da taluno che tale sistema appariva improntato ad una concezione dei rapporti tra Stato e Chiese diversa da quella rispecchiata nell'Intesa del 1984 e da altri la piena compatibilità invece di tale sistema con l'ordinamento valdese e con i principi espressi nell'Intesa stessa.

Il Sinodo, dopo aver deciso con 37/SI/1988 di non addivenire ad una trattativa con lo Stato in materia, con 28/SI/1990 accettava invece il principio della deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in favore delle chiese valdesi e metodiste, secondo procedure coerenti con il sistema contributivo in uso nel loro ambito, e infine, con 36/SI/1991, deliberava "... di inserire tra le materie oggetto di trattativa con il Governo italiano, nel quadro dell'adeguamento dell'Intesa stipulata il 21.2.1984 alle modifiche intervenute nei rapporti finanziari tra Stato e confessioni religiose (già chiesto dalla Tavola), l'attuazione dell'ordine del giorno della Camera dei Deputati 9/2337/3 del 1985", specificando inoltre che "... nell'ambito di tale trattativa, dovrà essere manifestata la disponibilità della nostra Chiesa di essere destinataria delle scelte dei cittadini contribuenti, in ordine alla attribuzione dell'8 per mille dell'IRPEF, alle seguenti condizioni: a) che l'attribuzione avvenga sulla base delle scelte effettivamente espresse, con destinazione allo Stato della percentuale relativa ai cittadini che non si siano avvalsi della facoltà di legge; b) che i mezzi finanziari relativi vengano destinati esclusivamente ad interventi di carattere culturale, sociale ed assistenziale in Italia e nei paesi del sottosviluppo ...". In tale atto, il Sinodo diede anche indicazioni circa la destinazione dei mezzi finanziari che sarebbero pervenuti, escludendone l'utilizzo a fini di culto, e destinandone "una congrua porzione" a combattere la fame nel mondo.

Il testo dell'intesa in materia finanziaria, integrativa di quella del 1984, venne stipulato il 25 gennaio 1993. Con 49/SI/1993 "Il Sinodo, dato atto della conformità dell'integrazione dell'intesa stipulata tra la Tavola e la Repubblica italiana in data 25.1.1993 al mandato contenuto nell'atto 36/SI/1991, approva l'operato della Tavola ed allega al presente atto il testo firmato il 25.1.1993". L'intesa venne approvata con legge n. 409 del 5 ottobre 1993. Successivamente, previo accordo con la Tavola, venne emanato il decreto ministeriale 11 dicembre 1993, concernente le modalità di attuazione della defiscalizzazione. Di tale decreto prese atto il Sinodo, con 47/SI/1994.

Il testo viene citato con la sigla INT/1993

Art. 1 - *(Integrazione dell'intesa 1984)*

La Repubblica italiana e la Tavola valdese, considerato che dopo la stipulazione dell'Intesa 21 febbraio 1984, approvata con legge 11 agosto 1984 n. 449, ed a seguito delle innovazioni introdotte nei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose, la Camera dei deputati ha approvato il 17 aprile 1985 l'ordine del giorno n. 9/2337/3, inteso a garantire il pluralismo che informa l'ordinamento giuridico italiano, e considerato che per la sua attuazione è necessario procedere a modificazione della predetta Intesa con le forme dell'art. 20, II co., della legge di approvazione, convengono di integrarla con le seguenti disposizioni.

Art. 2 - *(Deduzione agli effetti dell'IRPEF)*

1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.

2. Ciò premesso, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2.000.000, a favore della Tavola valdese per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle chiese e degli enti aventi parte nell'ordinamento valdese.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministero delle finanze, previo accordo con la Tavola valdese.

Art. 3 - *(Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF)*

1. A decorrere da periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 legge 22 novembre 1988, n. 516 e 23 legge 22 novembre 1988, n. 517 e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia ed all'estero e ciò sia direttamente attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la denominazione "CHIESA EVANGELICA VALDESE (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi)".

3. La Tavola non partecipa ad attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di pertinenza dello Stato.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al precedente comma 1 lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli Uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.

5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Tale rendiconto dovrà precisare gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati eventualmente operati con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai due commi precedenti, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

Art. 4 - (*Commissione paritetica*)

Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'art. 2 e dell'aliquota IRPEF di cui all'art. 3, ad opera di una apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Tavola valdese.

Art. 5 - (*Norma finale*)

Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente Intesa ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

Giuliano Amato

Giovanna Sciclone

Roma, addì 25 gennaio 1993